



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 118 del 28 Gennaio 2020

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 gennaio 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 26 della Società A.S.D. GIOVE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 97 del 27.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara GIOVE - BOSCOLANDIA del 22.12.2019 con il punteggio di 0-6 – campionato Regionale Under 19 Calcio a 5, ammenda € 200,00, squalifica allenatore SACCO Vincenzo fino al 22.11.2020).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante rappresentata dall'avv. Luigi Caravita;
RILEVA

che, alla luce della complessità dei fatti oggetto di discussione, si rende necessario procedere ad un approfondimento di indagine, per cui si dispone la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara A.S.D. Giove - A.S.D. Boscolandia, disputatasi in data 22/12/2019;

P.Q.M.

rimanda la decisione all'esito della disposta audizione dell'arbitro della gara A.S.D. Giove - A.S.D. Boscolandia, disputatasi in data 22/12/2019, per la seduta del 10 FEBBRAIO 2020, ore 15.30.

RECLAMO n.27 della Società A.S.D. ROGLIANESE CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 02.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara G.S. Bocchigliero – Roglianesse Calcio a 5 del 22.12.2019 con il punteggio di 0-6 – campionato Calcio a 5 Serie D, ammenda € 200,00 per prima rinuncia, penalizzazione di UN punto in classifica).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

visti il preannuncio e la richiesta di causa di forza maggiore avanzata dalla società A.S.D. Roglianesse Calcio a 5; rilevato che la società suddetta faceva pervenire una documentazione con la quale giustificava la mancata presentazione in campo per disputare la gara A.S.D. G.S. Bocchigliero Calcio a 5 - A.S.D. Roglianesse Calcio a 5 del 22/12/2019 a causa del maltempo, a seguito del quale il Sindaco del Comune di Rogliano (CS) emanava:

- 1) *l'Avviso alla cittadinanza per allerta meteo* con inizio dalle ore 11,30 del 21/12/2019 e per tutta la giornata del 22/12/2019;
- 2) *l'Ordinanza contingibile ed urgente n.30 del 22/12/2019* con la quale disponeva la chiusura al transito veicolare di una strada comunale a causa delle "eccezionali raffiche di vento" che fin dalle prime ore del mattino avevano investito il territorio comunale causando vari danni;

considerato che appare provata la sussistenza dell'invocata causa di forza maggiore;

P.Q.M.

revoca i seguenti provvedimenti a carico della società A.S.D. Roglianesse Calcio a 5 adottati dal Giudice Sportivo Territoriale con C.U. n.22 del 02/01/2020 della Delegazione Provinciale di Cosenza:

- *punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6;*
- *penalizzazione di UN punto in classifica;*
- *ammenda di € 200,00 per prima rinuncia;*

dispone l'accredito del contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante;

dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale LND di Cosenza per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara e a quant'altro necessario.

RECLAMO n.28 della Società F.C.D. SPORTING MAIERA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 09.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara Altomonte – Sporting Maiera del 22.12.2019 con il punteggio di 0-3 – campionato 3^Categoria, ammenda € 200,00 per prima rinuncia, penalizzazione di UN punto in classifica).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

visti il preannuncio e la richiesta di causa di forza maggiore avanzata dalla società F.C.D. Sporting Maierà; rilevato che la società suddetta faceva pervenire una documentazione con la quale giustificava la mancata presentazione in campo per disputare la gara A.S.D. Altomonte - F.C.D. Sporting Maierà del 22/12/2019 a causa del maltempo, a seguito del quale il Sindaco del Comune di Altomonte emanava *l'Ordinanza contingibile ed urgente n.34 del 22/12/2019* con cui disponeva su tutto il territorio comunale, dalle ore 10,51 alle ore 22,50 dello stesso giorno, fra le varie misure per l'incolumità pubblica anche la "chiusura degli impianti sportivi di gestione pubblica e privata"; considerato che appare provata la sussistenza dell'invocata causa di forza maggiore;

P.Q.M.

revoca i seguenti provvedimenti a carico della società F.C.D. Sporting Maierà adottati dal Giudice Sportivo Territoriale con C.U. n.23 del 09/01/2020 della Delegazione Provinciale di Cosenza:

- *punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;*
- *penalizzazione di un punto in classifica;*
- *ammenda di € 200,00 per prima rinuncia;*

dispone l'accredito del contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della società reclamante;

dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale LND Cosenza per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara e a quant'altro necessario.

RECLAMO n. 29 della Società A.S.D. DOMENICO SPORT

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 16.01.2020 (punizione sportiva della perdita della gara BOSCOLANDIA – DOMENICO SPORT del 12.01.2020 con il punteggio di 0-6 – campionato Regionale Under 19 Calcio a 5, ammenda € 2.000,00 per rinuncia, esclusione della Società dal campionato Under 19 Calcio a 5, per seconda rinuncia).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
visti il preannuncio e la richiesta di causa di forza maggiore avanzata dalla società A.S.D. Domenico Sport;
rilevato che la società suddetta faceva pervenire una documentazione con la quale giustificava la mancata presentazione in campo per disputare la gara A.S.D. Boscolandia - A.S.D. Domenico Sport del 12/01/2020 a causa di una avaria al mezzo di trasporto della squadra, come documentato da una dichiarazione rilasciata in pari data dalla ditta Soccorso Stradale di Nesci Salvatore di Paola (CS) che ha effettuato il soccorso;
considerato che appare provata la sussistenza dell'invocata causa di forza maggiore;

P.Q.M.

revoca i seguenti provvedimenti a carico della società A.S.D. Domenico Sport adottati dal Giudice Sportivo territoriale con C.U. n.108 del 16/01/2020 del Comitato Regionale Calabria:

- *punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-6;*
- *ammenda di € 2.000,00 per rinuncia;*
- *esclusione dal campionato regionale Under 19 Calcio a 5;*

dispone l'accredito del contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante;
dispone, infine, la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara e a quant'altro necessario.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi